

**CONTROLLO PREVENTIVO**

**Ufficio Scolastico Regionale di Perugia**

Il **controllo preventivo** espletato nel corso dell'esercizio 2011 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia ha riguardato sia gli impegni e i pagamenti disposti dall'USR in qualità di ordinatore primario, sia i contratti relativi ai Dirigenti Scolastici.

La prima tipologia di controllo ha determinato dei rilievi sugli impegni presentati al 31/12/2010 - ed oggetto di successivi D.A.R. - in quanto trattandosi di impegni di lettera c) non erano supportati di idonea documentazione dimostrativa di un' obbligazione giuridicamente perfezionata, tale osservazione è stata ulteriormente rilevata sui D.A.R. dalla locale Sezione di Controllo della Corte dei Conti; codesto Ufficio ha comunque giustificato tali assunzioni di impegno con la direttiva ministeriale n. 87 del 8/11/2010 ed il successivo provvedimento di variazione di Bilancio che essendo stato predisposto in chiusura di esercizio finanziario non ha consentito di seguire la corretta procedura di impegno.

La seconda tipologia inerente al controllo dei Contratti Dirigenziali non ha determinato osservazioni.

La stragrande maggioranza dei provvedimenti sottoposti all'esame di questo Ufficio ha riguardato decreti e contratti emessi dalle Istituzioni Scolastiche. Nel corso del 2011 sono stati esaminati **11.390** provvedimenti relativi al personale Docente ed ATA in servizio che hanno determinato la formulazione di n. **1.211** rilievi; al 31/12/2011 risultavano ancora giacenti - in attesa di esame - n. **957** decreti.

Le osservazioni mosse hanno per la maggior parte riguardato le ricostruzioni di carriera (**n. 570**), gli inquadramenti dei docenti di religione (**n. 180**), le varie tipologie di assenze (**n. 330**) ed il pagamento delle competenze accessorie (**n. 49**).

In merito alle attribuzioni e variazioni di stipendio, oltre alle consuete carenze documentali, agli erronei riconoscimenti di servizi pre-ruolo, all'attribuzione di aumenti biennali non spettanti, si segnalano le seguenti problematiche:

- non corretta applicazione dell'art. 9, c. 23, della L. 122/2010 ossia del "Blocco giuridico ed economico operante per il personale Docente ed ATA per il triennio 2011/2013";

- la valutazione del servizio prestato presso l'Istituto Serafico per ciechi di Assisi; tale riconoscimento - avvenuto a seguito di ricorsi presentati al Giudice Ordinario, in veste di Giudice del Lavoro, dagli interessati – è stato preceduto da molteplici rilievi formulati da questo Ufficio. Nonostante nel corso del 2011 sia stata emanata una sentenza di accoglimento del ricorso degli interessati da parte della Corte di Appello ( Giudice di II°) modificativa rispetto a quella favorevole all'Amministrazione emessa in I°, la problematica è tutt'ora in corso di risoluzione in quanto permangono dubbi in merito all'estensibilità del giudicato;
- la immissione in ruolo al 01/09/2011 del personale a tempo indeterminato a part-time, non avvenuta direttamente con contratto a part-time ma attraverso la stipula di un primo contratto a tempo pieno con decorrenza giuridica 01/09/2011 (in contrasto con l'individuazione dell'U.S.R. che prevede una prestazione lavorativa ridotta) e la contestuale stipula di un secondo contratto di trasformazione da tempo pieno a part-time avente la stessa decorrenza. La richiesta di espletamento di servizio a part-time del dipendente neo assunto si riconduce impropriamente alla data del 15/03/2011, data prevista dalla circolare Miur n. 62/98. Le criticità sollevate hanno determinato comunque solo nel corso del 2012 l'apposizione del visto di efficacia ex art. 10 e l'invio di tali provvedimenti alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti;
- situazione diffusa di liquidazione ferie non godute al personale ATA assunto a tempo determinato non per situazioni di impedimento oggettivo ma per esigenze di servizio; tale procedura, consentita solo in casi eccezionali e documentabili, poiché molto diffusa sta determinando un crescente aggravio all'erario.

Premesso tutto quanto sopra, in considerazione del fatto che le osservazioni mosse sono state nella maggior parte dei casi recepite dalle varie istituzioni scolastiche, non è stato necessario nel corso del 2011 predisporre la procedura richiamata dall'art. 10, 1° comma, del vigente Decreto Leg.vo 123 del 30 giugno 2011.

Si invita comunque tale Ufficio, sovraordinato rispetto alle II.SS., ad indirizzare le stesse in merito alle criticità sollevate dall'organo di controllo.